



Decreto Dirigenziale n. 101 del 22/06/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale - Parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. relativo al progetto "Modifica di un impianto esistente per operazioni di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi" da realizzarsi in loc. Costa nel Comune di Mercato S. Severino (SA) proposto dalla Soc. PM Cave s.r.l. - CUP 6458

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S. da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.08.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicata sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 672190 del 13/09/2012 contrassegnata con CUP 6458 e integrata con prot. Reg. n.142089 del 26/02/2013, la Soc. PM Cave Srl, con sede in Mercato San Severino (SA) in via Largo Ferrovia n.1 CAP 84085, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Modifica di un impianto esistente per operazioni di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi I" da realizzarsi loc. Costa nel Comune di Mercato San Severino (SA);

- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Attianese – Galiano – Ferraiolo - Ruocco, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 5/09/2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:
- c.1 dall'esame della documentazione presentata emerge che:
- c.1.1 L'impianto in parola insiste sul piazzale dell'area di cava;
 - c.1.2 l'impianto non è stato mai sottoposto a procedure di impatto ambientale;
 - c.1.3 In merito ai due scarichi in fogna, la Ditta ha fornito uno schema grafico delle reti di scarico afferenti gli stessi, non chiarendo in modo esaustivo la problematica posta, riservandosi di chiedere chiarimenti all' ATO circa quanto autorizzato con decreto n. 393 /2010;
 - c.1.4 relativamente alle aree percorse dal fuoco di cui i cui all'art. 10 – comma 1 – della legge 21/12/200, n. 353 e s.m.i, vi è una discrasia tra quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Mercato San Severino in data 08/10/2012 (le particelle catastali interessate dall'impianto non sono gravate da predetto vincolo) con quanto riportato a pag 21 del SIA (l'area di interesse è invece gravata da tale vincolo);
 - c.1.5 relativamente alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, vi è una discrasia tra quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Mercato San Severino in data 08/10/2012 (le particelle catastali interessate dall'impianto ricadono in area sottoposta a vincolo) con quanto riportato a pag 21 del SIA ("L'area di interesse ricade parzialmente fra quelle soggette a vincolo idrogeologico");
 - c.1.6 l'area di intervento così come riportato nel Certificato di destinazione Urbanistica:
 - c.1.7 relativamente alle particelle 176-596-598-607 del foglio 10, ricade in "Ambito di trasformazione strategica ATS Costa Cava". Per tale ambito gli elaborati progettuali del PUC e le norme specifiche prevedono che *"l'intervento di trasformazione orientato prevalentemente alla realizzazione di funzioni strategiche e ad alta specializzazione caratterizzate da forte attrattività di persone e merci e da un'utenza prevalentemente di carattere sovracomunale dovrà garantire l'equilibrio delle diverse componenti territoriali puntando alla riqualificazione ambientale complessiva del sito e ad un adeguato reinserimento nel contesto territoriale"*;
 - c.1.8 relativamente alla particella 595 del foglio 10 ricade, in parte, in "Ambiti collinari di tutela naturale". In tali Ambiti, così come riportato nel Certificato di destinazione urbanistica, *"sono cosentiti gli usi forestali, boschivi, agricoli, zootecnici, agrituristici ed escursionistici"*;
 - c.1.9 *La parte non ha acquisito il parere preventivo dell'autorità di bacino dichiarando che non sussiste l'obbligo di preventivo parere dell'Autorità di Bacino del Sarno;*
- c.2 dagli strumenti di pianificazione territoriale e Urbanistici Vigenti emerge che:
- c.2.1 le NTA del PTCP della Provincia di Salerno al capo VIII, art. 87, riportano che *"i comuni dovranno prevedere nei PUC misure volte alle incentivazioni di azioni di ricomposizione ambientale delle cave dimesse.....ovvero la riqualificazione dei siti utilizzati per le attività estrattive con la previsione di servizi ed attrezzature per la città ed il territorio, l'allocazione di funzioni sportive , ricreative, turistiche, culturali, commerciali, con la conversione in impianti per l'impiego di risorse energetiche alternative....."*;
 - c.2.3 nella "Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto", allegata al PUC di Mercato San Severino, l'area di intervento è in prossimità di aree con coltivazioni orticole irrigue;

- c.2.4 Nella “Carta delle tipicità” allegata al PUC di Mercato San Severino, l’area di intervento è prossima ad aree individuate quali aree DOP per la produzione del pomodoro San Marzano;
- c.2.5 il sito ricade tra quelli potenzialmente inquinati COD 5067C504 di cui al Piano Regionale di Bonifica pubblicato sul BURC speciale del 09/09/2005;
- c.2.6 il sito di intervento ricade in un “area di cava” si ritiene opportuno approfondire gli impatti ambientali riportandoli anche alle previsioni del PRAE.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 704881 del 14/10/2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l’esito della Commissione del 5/09/2013 così come sopra riportato;
- b. che con nota del 4/11/2013 inviata a mezzo PEC prot. Reg.n.781647 del 14/11/2013 il proponente nei termini di legge ed ai sensi dell’art.10 bis della L.241/1990 ha presentato le osservazioni alla decisione di assoggettare l’intervento a Valutazione di Impatto ambientale che si riportano in breve di seguito:
 - b.1 in merito all’esistenza dell’impianto sul piazzale di cava il proponente ha allegato la sentenza del TAR Salerno nr. 2023/2013 scaturita dal ricorso del proponente avverso il provvedimento regionale del settore del Genio Civile nr 160/13 che contestava alla PM cave l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti inerti;
 - b.2 in merito all’osservazione che l’impianto non è stato mai sottoposto a procedure di impatto ambientale il proponente ha dichiarato che l’impianto è stato sottoposto a procedura di assoggettabilità di VIA e con DD nr 467 del 21/06/2009 si è preso atto del parere positivo già espresso dalla commissione VIA;
 - b.3 in merito ai due scarichi in fogna, la Ditta ha chiarito in modo esaustivo l’osservazione avanzata, dichiarando l’eliminazione dello scarico 02;
 - b.4 relativamente alle aree percorse dal fuoco di cui i cui all’art. 10 – comma 1 – della legge 21/12/200, n. 353 e s.m.i, il proponente ha dichiarato che a pag 21 del SIA vi era un refuso e pertanto le aree interessate dall’impianto non sono gravate da nessun vincolo di aree percorse dal fuoco;
 - b.5 relativamente alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico il proponente dichiara che le particelle su cui insiste l’impianto hanno ottenuto lo svincolo idrogeologico;
 - b.6 relativamente alle particelle 176-596-598-607 del foglio 10, ricadenti in “Ambito di trasformazione strategica ATS Costa Cava” il proponente dichiara che tutti gli impianti esistenti sono legittimamente assentiti dal punto di vista urbanistico, gli stessi rientrano a pieno titolo nel progetto di ricomposizione dell’area di cava in totale accordo con gli obiettivi previsti dal PUC che rimanda l’attuazione del comparto alla redazione di un PUA che deve attenersi ai parametri disciplinati dal vigente piano Cave, rispettati nel progetto di ricomposizione ambientale già approvato;
 - b.7 relativamente alla particella 595 del foglio 10 ricadente, in parte, in “Ambiti collinari di tutela naturale, il proponente riferisce che tale particella è completamente esterna all’area di cava nonché all’impianto;
 - b.8 in riferimento al mancato parere preventivo dell’autorità di bacino la parte ha dichiarato che le norme di attuazione del PAI all’art 49 commi 5 e 6 prevedono che, per le aree di pericolo medio e basso da dissesti di versante, le verifiche di compatibilità sono sottoposte al parere dell’Autorità di Bacino quando possono implicare un incremento del carico urbanistico in aree contigue caratterizzate da maggiore pericolosità. Tale fatto non ricorre nel caso in oggetto già esistente ed operativo;
 - b.9 in riferimento alle NTA del PTCP la parte dichiara che l’impianto è legittimamente assentito dal punto di vista urbanistico ed edilizio e rientra a pieno titolo nell’ambito di un progetto di ricomposizione ambientale in accordo con le previsioni del PUC e del PTCP;
 - b.10 in riferimento alla “Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto”, il proponente dichiara che l’impianto è ben lontano da tali aree che sono ubicate a valle della ferrovia;

- b.11 in riferimento alla “Carta delle tipicità” allegata al PUC di Mercato San Severino, l’area di intervento è prossima ad aree individuate quali aree DOP per la produzione del pomodoro San Marzano, il proponente dichiara che l’impianto è ben lontano da tali aree;
- b.12 in riferimento all’inclusione del sito tra quelli potenzialmente inquinati COD 5067C504 di cui al Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul BURC speciale del 09/09/2005 il proponente si riserva di trasmettere gli elaborati integrativi eventualmente all’uopo necessari;
- b.13 in riferimento all’inclusione del sito di intervento in un “area di cava” il proponente ha rappresentato che tale ubicazione era già prevista nel progetto sottoposto a procedura di assoggettabilità a VIA conclusa con parere favorevole di compatibilità ambientale nr.467 del 21/06/2009;
- d. che al fine di chiarire i contenuti dell’osservazione presentata con nota acquisita al prot. n. 215488 del 26/03/2014 il proponente trasmetteva la seguente integrazione volontaria:
- d.1 Progetto dell’impianto in oggetto:
- d.1.1 Rel. Int.1 - Relazione tecnica illustrativa con allegati;
- d.1.2 Tav.Int.1 - Inquadramenti (Corografia, Stralcio Aerofotogrammetria, Ortofoto, Estratto di mappa catastale, Stralcio P.U.C., Stralci carte dell’Autorità di Bacino del Sarno), Stralcio P.U.C. Tav.n°V.3 – Vincoli idrogeologici (Scala Varie);
- d.1.3 Tav.Int.2 - Planimetria generale dell’impianto con sovrapposizione estratto di mappa catastale (Scala 1:1.000);
- d.1.4 Tav.Int.3 – Planimetria generale con lay-out dell’impianto (Scala 1:200);
- d.2 Studio preliminare ambientale previsto dall’art.20 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. redatto secondo i criteri dell’Allegato V, parte seconda del citato D.lgs;
- d.2.1 Rel.Int.2 – Studio Preliminare Ambientale con allegati.;
- e. che i chiarimenti presentati dal proponente ai sensi dell’art.10 bis della L.241/1990 e la successiva documentazione spontanea hanno consentito al gruppo istruttore di valutare, con maggior dettaglio, gli elementi che nella fase precedente avevano indotto il gruppo stesso a richiedere, per il progetto in esame, la Valutazione di Impatto Ambientale;
- f. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/11/2014, ha deciso - sulla base dell’istruttoria delle osservazioni prodotte dal proponente - di escludere il progetto dalla procedura Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
- f.1 sia aggiornata l’autorizzazione allo scarico in fogna rilasciata dall’ATO competente (n. 393 /2010);
- f.2 siano attivate le procedure di caratterizzazione previste per i siti potenzialmente inquinati, atteso che il sito ricade tra quelli potenzialmente inquinati COD 5067C504 di cui al Piano Regionale di Bonifica pubblicato sul BURC speciale del 09/09/2005;
- f.3 siano messe in essere tutte le misure previste dal D-Lgs. N.152/06, per il contenimento ed abbattimento delle polveri emesse in atmosfera prodotte dallo svolgimento dell’attività;
- f.4 sia predisposto un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera secondo le indicazioni impartite dall’ARPAC;
- g. che la Soc. PM Cave Srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 59/09/2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all’emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;

- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Attianese – Galiano – Ferraiolo - Ruocco

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 18/11/2014, il progetto “Modifica di un impianto esistente per operazioni di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi” da realizzarsi loc. Costa nel Comune di Mercato S. Severino, proposto dalla Soc. PM Cave Srl, con sede in Mercato San Severino (SA) in via Largo Ferrovia n.1 CAP 84085, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 sia aggiornata l'autorizzazione allo scarico in fogna rilasciata dall'ATO competente (n. 393/2010);
 - 1.2 siano attivate le procedure di caratterizzazione previste per i siti potenzialmente inquinati, atteso che il sito ricade tra quelli potenzialmente inquinati COD 5067C504 di cui al Piano Regionale di Bonifica pubblicato sul BURC speciale del 09/09/2005;
 - 1.3 siano messe in essere tutte le misure previste dal D-Lgs. N.152/06, per il contenimento ed abbattimento delle polveri emesse in atmosfera prodotte dallo svolgimento dell'attività;
 - 1.4 sia predisposto un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera secondo le indicazioni impartite dall'ARPAC;
2. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. DI trasmettere il presente atto:
 - al proponente;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce